

COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI

REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA



Approvato con deliberazione n. 17/2015 C.C. del 29/04/2015 modificato ed integrato con delibera di C.C. n. 4 del 01/03/2016

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 QUADRO NORMATIVO E PRINCIPI DI RIFERIMENTO
- ART. 3 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

TITOLO II - IL SISTEMA PUBBLICO INTEGRATO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA NEL COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI

- ART. 4 CLASSIFICAZIONE E FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI
- ART. 5 DEFINIZIONE
- ART. 6 FINALITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO INTEGRATO
- ART. 7 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ

TITOLO III - AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

- ART. 8 REGIME DI AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO
- ART. 9 VIGILANZA E CONTROLLO
- ART. 10 PROGETTO PEDAGOGICO E PROGETTO EDUCATIVO

TITOLO IV - NORME IGIENICO - SANITARIE

- ART. 11 RACCORDI CON I PRESIDIO SANITARI
- ART. 12 NORME DI COMPORTAMENTO SANITARIO
- ART. 13 RIAMMISSIONI AL NIDO
- ART. 14 SOMMINISTRAZIONI DI FARMACI
- ART. 15 COMPORTAMENTO IN CASO DI INCIDENTI
- ART. 16 COMPORTAMENTO IN CASO DI MALATTIE E PEDICULOSI
- ART. 17 DIETA ALIMENTARE

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

- ART. 18 CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI
- ART. 19 CARATTERISTICHE GENERALI DEI SERVIZI COMUNALI
- ART. 20 "SCUBIDU' LA CASA DEI BAMBINI" NIDO D'INFANZIA COMUNALE
- ART. 21 LA FREQUENZA AL NIDO D'INFANZIA COMUNALE SCUBIDU'
- ART. 22 IL PERSONALE DEL NIDO
- ART. 23 GESTIONE EDUCATIVA
- ART. 24 IL COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO COMUNALE
- ART. 25 MODALITÀ DI FREQUENZA
- ART. 26 RINUNCE

TITOLO VI - AMMISSIONE AL SERVIZIO

- ART. 27 REQUISITI
- ART. 28 DOMANDE DI AMMISSIONE AL SERVIZIO
- ART. 29 INSERIMENTO/AMBIENTAMENTO DEI BAMBINI AL NIDO
- ART. 30 LA QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEI GENITORI DURANTE L'AMBIENTAMENTO
- ART. 31 ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

TITOLO VII - LA GRADUATORIA DI PRIORITÀ'

- ART. 32 CRITERI E PUNTEGGIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA DI PRIORITÀ'
- ART. 33 PUBBLICIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA DI PRIORITÀ'
- ART. 34 ASSEGNAZIONE/RINUNCIA DEI POSTI

TITOLO VIII - CONTRIBUTO DI FREQUENZA

ART. 35 QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DELLE FAMIGLIE
ART. 36 PAGAMENTO DELLA QUOTA

TITOLO IX – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

ART. 37 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

TITOLO X - INSERIMENTO DI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI

ART. 38 SOSTEGNO

ART. 39 VIGILANZA SANITARIA

TITOLO XI - NORME FINALI

ART. 40 DECORRENZA E ABROGAZIONI

ART. 41 NORMA FINALE

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del sistema integrato di offerta dei servizi educativi per la prima infanzia presenti nel territorio del Comune di Castellina in Chianti.

Art. 2 – QUADRO NORMATIVO E PRINCIPI DI RIFERIMENTO

1. Il presente Regolamento è coerente con il quadro di norme e valori costituito da fonti legislative e documenti di indirizzo di carattere nazionale e sovranazionale:
 - I. la Legge n° 32 del 2002 della Regione Toscana “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;
 - II. il Regolamento Regionale approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 41/R del 30.07.2013 e successive modifiche e integrazioni, “Regolamento di attuazione dell’Articolo 4 bis della legge regionale 26.07.2002 n. 32”;
 - III. la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dall’ONU nel 1989 e recepita dallo Stato italiano con la legge n° 176 del 1991
 - IV. il Rapporto contenente gli Obiettivi di Qualità nei servizi per la prima infanzia, pubblicato dalla Rete per l’Infanzia della Comunità Europea nel 1995
 - V. gli articoli n° 3, 33 e 34 della Costituzione italiana
2. Al centro del sistema dei servizi per l’infanzia vi sono la bambina e il bambino considerati persone nella loro unicità e individualità, portatori di diritti e potenzialità. L’organizzazione è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni educativi e formativi delle bambine e dei bambini, di sostegno alla genitorialità e alla famiglia avendo a riferimento i principi di libertà, universalità, accessibilità, equità e partecipazione

ART. 3 – INFORMAZIONE E PUBBLICITA’

1. Il presente regolamento è pubblicizzato dal Comune attraverso modi e forme considerate necessarie ed opportune.
2. Il Comune, per quanto di propria competenza, garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate, un’informazione capillare sui servizi educativi sia pubblici che privati al fine di favorirne l’accesso
2. Le diverse sezioni del regolamento sono rese disponibili agli utenti dei servizi, anche per estratto in occasione delle iscrizioni.
3. Al fine di regolare, semplificare e rendere trasparenti i rapporti tra i servizi e gli utenti il Comune di Castellina in Chianti elabora e approva la Carta dei servizi educativi per la prima infanzia, che sarà messa a disposizione della cittadinanza in formato elettronico.

TITOLO II

IL SISTEMA PUBBLICO INTEGRATO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA NEL COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI

ART. 4 –CLASSIFICAZIONE E FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI

1. Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia di cui all’art. 4 della L.R. 32/2002 è costituito dai servizi riconducibili alle tipologie previste dall’articolo 2 del Regolamento di attuazione della suddetta legge, e consistono in:
 - a. Nido d’infanzia
 - b. Servizi integrativi per la prima infanzia, così articolati:
 - b.1.1. spazio gioco
 - b.1.2. centro per bambini e famiglie
 - b.1.3. servizio educativo in contesto domiciliare
2. Non sono ricompresi nella classificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, di cui al comma 1, i servizi di custodia, comunque denominati, ubicati in locali o spazi situati all’interno di

strutture che hanno finalità di tipo commerciale ed attrezzati per consentire ai bambini attività di gioco con carattere di temporaneità e occasionalità.

3. I servizi ludico-ricreativi di cui al comma 2 possono essere autorizzati al funzionamento in seguito alla presentazione di SCIA o titolo autorizzativo (nel caso di valutazione di pubblica sicurezza) su apposita modulistica predisposta dal servizio SUAP del Comune titolare della funzione di SUAP. Il funzionamento di tali servizi non prevede, in nessun caso, l'attività di custodia dei bambini di età inferiore ai 36 mesi; questi potranno usufruire del servizio solo con la presenza costante di un genitore o di un adulto accompagnatore, oppure essere accolti nelle tipologie di servizio previste dal presente articolo, comma 1.

4. Le norme del presente regolamento si applicano ai servizi educativi di cui al presente articolo comma 1, i quali possono presentare diverse forme di titolarità e gestione, quali:

- a. Titolarietà e gestione diretta da parte dei comuni
- b. Titolarietà pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati
- c. Titolarietà e gestione privata

ART. 5 – DEFINIZIONE

1. Il sistema pubblico integrato dei servizi per la prima infanzia si muove nella direzione di una politica di interventi di rete in grado di offrire risposte non frammentarie, seppure diversificate, che affrontino globalmente i bisogni e le aspettative delle famiglie e dei bambini.
2. I servizi educativi per la prima infanzia costituiscono un sistema pubblico integrato che promuove raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche pubbliche e private presenti sul territorio, con i servizi culturali, sociali e sanitari nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività riguardano l'infanzia

ART. 6 – FINALITA' DEL SISTEMA PUBBLICO INTEGRATO

1. I servizi per la prima infanzia tendono alla realizzazione delle seguenti finalità:

- a) Offrire opportunità di custodia educativa alle famiglie e di occasioni di formazione per la genitorialità
- b) offrire opportunità educative a tutte le bambine e i bambini consentendo esperienze di relazione e di apprendimento in un contesto significativo
- c) favorire la stretta integrazione con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi stessi
- d) contribuire alla realizzazione di pari opportunità fra uomini e donne incentivando le responsabilità genitoriali
- e) diffondere nella comunità informazioni e conoscenze che contribuiscano ad accrescere la consapevolezza sui diritti di cittadinanza delle bambine e dei bambini e più in generale sulla cultura dell'infanzia
- f) contribuire a prevenire e recuperare precocemente eventuali disagi sul piano fisico, psicologico e socio-culturale delle bambine e dei bambini

2. Il Comune di Castellina in Chianti sostiene, come principio educativo fondamentale, che i servizi per la prima infanzia devono avere come obiettivo primario e irrinunciabile il rispetto dei bisogni delle bambine e dei bambini in relazione ai loro ritmi di vita, alle loro esigenze di spazi anche individuali, di socializzazione e di autonomia, ricercando e garantendo l'equilibrio con i bisogni dei genitori; riconosce e garantisce il diritto e il ruolo di cittadinanza alle bambine e ai bambini che insieme alle loro competenze rappresentano una preziosa risorsa per la comunità in cui vivono

ART. 7 – PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'

1. Il Comune di Castellina in Chianti si impegna a promuovere, in una logica di sistema pubblico integrato, quanto segue:

- a) lo scambio di esperienze
- b) le attività di formazione e aggiornamento su temi comuni
- c) la definizione di strumenti comuni per la valutazione dei propri servizi
- d) la carta dei servizi
- e) le esperienze innovative con particolare riferimento ai temi della continuità educativa (0-6 anni) e della rete territoriale dei servizi

TITOLO III AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

ART. 8 – REGIME DI AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO

1. Sono sottoposti al regime dell'autorizzazione al funzionamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia ubicati sul territorio del Comune di Castellina in Chianti di cui all'art. 4 comma 1, eccetto i servizi a titolarità comunale. I requisiti per l'autorizzazione al funzionamento, così come le procedure per il rilascio degli stessi e le disposizioni relative agli obblighi di vigilanza da parte del comune sono stabiliti dalle legge e dai regolamenti regionali vigenti in materia di servizi educativi per la prima infanzia e sono disciplinati mediante appositi, ulteriori atti, applicativi degli stessi.
2. Il soggetto privato che intenda avviare un servizio educativo per la prima infanzia sul territorio comunale deve presentare domanda di autorizzazione al funzionamento allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune titolare della funzione di SUAP. .
3. L'autorizzazione al funzionamento costituisce condizione per l'accesso del servizio educativo a titolarità privata al mercato dell'offerta.
4. Con l'accREDITAMENTO il servizio educativo a titolarità privata può accedere al mercato pubblico dell'offerta e a contributi pubblici.
5. Il soggetto titolare di un servizio educativo per la prima infanzia autorizzato presente sul territorio comunale può presentare domanda di accREDITAMENTO allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di titolare della funzione di SUAP.
6. I servizi educativo a titolarità comunale possiedono i requisiti previsti per l'accREDITAMENTO e possono accedere a contributi pubblici.

ART. 9 – VIGILANZA E CONTROLLO

1. Il Comune, mediante gli uffici competenti, vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate e accreditate presenti sul territorio, attivando ai fini delle previste funzioni di vigilanza e controllo, le procedure specificate negli appositi atti comunali, applicativi di quanto previsto dalla vigente normativa regionale in materia.

ART. 10 – PROGETTO PEDAGOGICO E PROGETTO EDUCATIVO

1. Il progetto pedagogico e il progetto educativo costituiscono i documenti fondamentali di riferimento di ogni servizio per la prima infanzia. Il progetto pedagogico è il documento generale in cui vengono esplicitati i valori, gli orientamenti e le finalità pedagogiche a cui si riferisce il progetto educativo, organizzativo e gestionale del servizio.
2. Le finalità del progetto pedagogico si esprimono in sintonia con le indicazioni previste dalla Regione Toscana nonché dell'art. 2 comma 2, art. 4 e 5 del presente regolamento.
3. Il progetto pedagogico descrive il contesto che accoglie il servizio e i tratti storici che lo caratterizzano; espone la cornice teorica di riferimento, l'idea di bambino, il ruolo degli educatori, l'organizzazione dell'ambiente; esplicita la relazione con le famiglie, le linee di raccordo con le altre istituzioni presenti sul territorio.
4. Il progetto educativo, di validità triennale ed aggiornato annualmente, è realizzato in linea con la normativa regionale vigente dal gruppo degli educatori del servizio. Il progetto educativo è il documento che, con riferimento ad ogni anno educativo, attua il progetto pedagogico; in esso sono definiti :
 - A. *L'assetto educativo e organizzativo del servizio con:*
 - a) Tempi di funzionamento: Calendario e Orario
 - b) Procedure, modi e tempi per l'iscrizione e la frequenza
 - c) Organizzazione dell'ambiente
 - d) Organizzazione del personale e dei gruppi dei bambini
 - e) Identità, ruolo e turni del personale educativo e ausiliario
 - f) Servizio pranzo e tabelle dietetiche
 - B. *Gli elementi costitutivi della programmazione educativa:*
 - a) Organizzazione della giornata educativa:
 - Le esperienze di piccolo gruppo
 - I tempi di cura e le routines

- Il gioco libero
- Le attività strutturate
- b) Il lavoro di gruppo degli educatori:
 - Organizzazione del tempo di lavoro non frontale
 - Impiego, tempi e modalità d'uso degli strumenti di osservazione e documentazione
 - La formazione permanente e il coordinamento pedagogico
- c) Le modalità previste per la partecipazione attiva delle famiglie:
 - Tempi e modi dell'ambientamento
 - Riunioni
 - Colloqui
 - Condivisione e consegna della documentazione individuale
 - Laboratori
 - Feste, uscite e altre attività ed iniziative
 - Modalità di promozione ed avvicinamento delle famiglie utenti ai percorsi di sostegno alla genitorialità
 - Modalità di attuazione degli organismi di partecipazione
- d) Raccordi con le altre istituzioni educative presenti sul territorio: Istituti scolastici, servizi sociali e sanitari- servizi sanitari, nonché con le associazioni del territorio e altre istituzioni e agenzie le cui attività possono coinvolgere l'infanzia.

TITOLO IV NORME IGIENICO - SANITARIE

ART. 11 – RACCORDI CON I PRESIDII SANITARI

1. Il Comune di Castellina in Chianti è tenuto ad assicurare gli opportuni raccordi con i presidi socio-sanitari pubblici del territorio in ordine alle seguenti materie:
 - a) Informazione, prevenzione e sorveglianza igienico-sanitaria;
 - b) Disciplina delle segnalazioni di casi di disagio fisico, psicologico, sociale;
 - c) Progetti di intervento relativi ai bambini in situazione di handicap certificata e, più in generale, bambini con bisogni educativi speciali, quando ritenuto opportuno e con il consenso e la partecipazione delle famiglie interessate.

ART. 12 – NORME DI COMPORTAMENTO SANITARIO

1. Le malattie che colpiscono la fascia di età 0-3 anni sono spesso di tipo contagioso; è bene pertanto che i bambini frequentino i servizi per la prima l'infanzia quando sono in buone condizioni di salute, nel rispetto della salute degli appartenenti alla comunità siano essi bambini e/o adulti
2. Ai fini della piena attuazione di interventi di prevenzione primaria, il personale del servizio provvederà a segnalare ogni tipo di problematica sanitaria rilevante per la comunità (es. episodi epidemici, malattie ricorrenti, pediculosi, ecc.) al funzionario responsabile del Servizio, che provvederà ad indirizzare le segnalazioni ai servizi o enti competenti
3. In merito alle certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente. L'ammissione ai servizi all'infanzia sarà consentita anche in assenza di presentazione di certificato vaccinale (o dichiarazione sostitutiva) prevedendo, l'eventuale segnalazione del fatto all'Azienda ASL competente per gli opportuni e tempestivi interventi. Tuttavia, considerata l'età dei bambini e le particolari caratteristiche della collettività a frequenza facoltativa, che presentano situazioni di maggior promiscuità, è necessario che i genitori, consapevoli dei possibili rischi che la mancata esecuzione delle vaccinazioni può comportare per il proprio figlio e per la collettività, siano informati sul fatto che l'accesso al nido potrà, in qualunque momento, essere riconsiderato qualora venissero a modificarsi le condizioni che ne hanno inizialmente consentito l'accesso.

ART. 13 – RIAMMISSIONI AL NIDO

1. In caso di malattia del bambino per la riammissione ai servizi è necessario il certificato del pediatra di famiglia qualora l'assenza per malattia sia superiore a sei, giorni. I sei giorni si calcolano dal primo giorno di assenza effettiva e comprendono le eventuali festività intermedie (non vengono calcolate eventuali festività iniziali e finali) e i giorni in cui il bambino non frequenta. Ciò anche nel caso di malattie infettive soggette a denuncia di cui al D.M. del 15.12.1990 (quali ad esempio: varicella, morbillo, rosolia, congiuntivite infettiva, enterite infettiva, ecc.)

ART. 14 – SOMMINISTRAZIONI DI FARMACI

1. Il personale non è autorizzato a somministrare ai bambini nessun medicinale che non sia assolutamente indispensabile e indifferibile, ovvero la cui mancata somministrazione possa comportare rischi gravi per la salute del bambino
2. La somministrazione verrà effettuata esclusivamente dietro prescrizione del pediatra e/o del pediatra di famiglia che dovrà dichiararne la indispensabilità e indifferibilità e dovrà contenere indicazione della posologia, dell'orario e della via di somministrazione. È necessaria inoltre l'autorizzazione scritta da chi esercita la tutela genitoriale
3. La prescrizione medica dovrà essere rinnovata annualmente salvo i casi diversamente attestati dal pediatra e/o medico di famiglia

ART. 15 – COMPORTAMENTO IN CASO DI INCIDENTI

1. In caso di incidenti lievi del bambino la famiglia sarà avvertita e verrà concordata la modalità di comportamento per il problema specifico
2. Nei casi in cui il bambino necessiti di assistenza immediata (convulsioni, perdita di sensi, grave difficoltà respiratoria ovvero traumi di forte entità, ecc.) sarà immediatamente attivata l'Emergenza Sanitaria Territoriale (118) e, conseguentemente, verrà avvertita la famiglia
3. Nel caso in cui un bambino sia affetto da traumi recenti che abbiano comportato trattamenti con suture, medicazioni o apparecchi gessati, il bambino potrà frequentare il servizio – compatibilmente con il normale funzionamento di questo - dietro presentazione di un'autocertificazione del genitore, nella quale dichiarerà di avere consultato il proprio pediatra di famiglia e di assumersi ogni responsabilità per le eventuali conseguenze derivanti dallo stare in comunità

ART. 16 – COMPORTAMENTO IN CASO DI MALATTIE E PEDICULOSI

1. Nei casi di malattie acute febbrili e/ o stato di evidente malessere (vomito ripetuto, frequenti scariche di diarrea, pianto inconsolabile da dolore...) o sintomi di malattia contagiosa non febbrile che si manifestino durante la frequenza al servizio, previa tempestiva comunicazione alla famiglia, il bambino dovrà essere allontanato
2. I seguenti sintomi verranno considerati indice di malattia contagiosa non febbrile :
 - a) diarrea, con presenza di muco e sangue
 - b) lacrimazione degli occhi di tipo purulento, accompagnato eventualmente da parziale e/o totale chiusura dell'occhio per gonfiore palpebrale
 - c) stomatite, presenza di numerose aftae, ulcere biancastre e/o papule rosse sulla mucosa della lingua, del palato, della parte interna delle guance e gengive, accompagnate eventualmente da bollicine sulla cute intorno alla bocca, con difficoltà ad alimentarsi
3. Nei casi precedenti, per la riammissione alla frequenza del servizio è necessaria una certificazione da parte del pediatra curante
4. Nei casi di pediculosi, in presenza di un solo caso, il bambino potrà frequentare il servizio, solo previa presentazione di una dichiarazione di avvenuto trattamento. Sarà cura del personale inoltre, avvertire tutti i genitori del gruppo – rispettando le normative della privacy - affinché controllino i propri figli per escludere eventuali infestazioni
5. Nel caso in cui il fenomeno pediculosi sia diffuso e non si identifichino specifici casi sospetti, sarà necessario chiedere a tutti i genitori una dichiarazione che attesti l'avvenuto controllo della testa e l'adozione degli idonei provvedimenti

ART. 17 – DIETA ALIMENTARE

1. Nei servizi per la prima infanzia, in cui sia previsto, viene erogato il servizio mensa sia per i bambini che per il personale
2. Al fine di assicurare i giusti livelli di assunzione di energia e nutrienti raccomandati dalla Società Italiana di Nutrizione Umana (LARN) una apposita dieta alimentare viene predisposta e aggiornata sulla base delle indicazioni date da personale specializzato
3. Le scelte dei menù tengono conto delle fasce di età dei bambini, dei prodotti stagionali e delle vocazioni produttive territoriali e, in linea con la L.R. n. 53/2000, sono privi di Organismi Geneticamente Modificati e alcuni di provenienza biologica..
4. La tabella dietetica è disponibile presso ciascun servizio
5. Sono previsti incontri di verifica e di preparazione della tabella dietetica anche in presenza di rappresentanti dei genitori dei bambini iscritti ai servizi e del personale operante nei servizi stessi
6. Nei servizi in cui è prevista la somministrazione dei pasti è garantita, su richiesta scritta dei genitori interessati, la preparazione di diete speciali sia per motivi di culto religioso che per motivi di scelta alimentare
7. In caso di allergie e altri motivi sanitari riguardanti la salute fisica dei bambini possono essere somministrate diete speciali dietro presentazione di certificato medico accompagnato da autorizzazione dei genitori
8. In caso di disturbi fisici temporanei, è prevista la somministrazione di una dieta differenziata fino a un massimo di 3 giorni dietro richiesta dei genitori

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ART. 18 – CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI

1. Le caratteristiche degli edifici destinati ai Servizi per la prima infanzia sono definite dalla Legge Regionale n. 32, del 26 luglio 2002 e dal Regolamento regionale 41/R 2013 e loro successive modifiche

ART. 19 - CARATTERISTICHE GENERALI DEI SERVIZI COMUNALI

1. L'Amministrazione Comunale individua con propri atti la tipologia, il numero e la localizzazione dei propri servizi educativi per la prima infanzia da attivare sul territorio
2. L'Amministrazione ha la facoltà di avvalersi di terzi per la gestione dei propri servizi
3. Il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è assicurato dagli educatori e dagli operatori ausiliari operanti presso ciascun servizio
4. I servizi educativi per la prima infanzia si svolgono sulla base di un progetto educativo elaborato dal soggetto gestore, aggiornato dagli educatori in accordo con il Coordinatore Pedagogico incaricato dall'Amministrazione Comunale e l'Amministrazione Comunale medesima, alla cui realizzazione contribuiscono anche gli operatori ausiliari

ART. 20 - “SCUBIDU’ LA CASA DEI BAMBINI” NIDO D’INFANZIA COMUNALE

1. Il nido d'infanzia comunale Scubidù:
 - a. accoglie giornalmente 18 bambini frequentanti contemporaneamente e in età compresa fra i 12 e i 36 mesi.
 - b. svolge la propria attività, di norma, dalla prima settimana di settembre fino al 30 giugno dell'anno solare successivo. L'Amministrazione Comunale, all'inizio di ogni anno educativo, stabilisce il calendario di apertura del nido e ne informa l'utenza.
 - c. durante il mese estivo di luglio l'Amministrazione Comunale può prevedere una sezione estiva in base alle necessità espresse dalle famiglie e alla sostenibilità economica della

stessa. Le modalità, le tariffe e il periodo saranno individuate dall'Amministrazione Comunale ed opportunamente rese note.

ART. 21 – LA FREQUENZA AL NIDO D'INFANZIA COMUNALE SCUBIDU'

1. Il nido d'infanzia Scubidù è aperto 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 07.30 alle 16.15.
2. Il nido d'infanzia offre frequenza flessibile: ogni bambino può essere iscritto per 2-3-4-5 giorni alla settimana. All'interno dell'orario giornaliero del nido sono previste due fasce di frequenza:
 - a. antimeridiana con pranzo 07.30/14.30
 - b. pomeridiana con pranzo 07.30/16.15
3. L'ingresso/accoglienza dei bambini è previsto dalle 07.30 alle 09.30
4. Le uscite/ricongiungimento sono così organizzate:
 - a. dalle 11.45 alle 12.00 per chi sceglie di non frequentare il pranzo
 - b. dalle 13.30 alle 14.30 per la fascia antimeridiana con pranzo
 - c. dalle 16.00 alle 16.15 per la fascia pomeridiana con pranzo
5. Eventuali deroghe, su richiesta motivata dai genitori potranno essere concordate con il personale sentito il parere del coordinatore pedagogico comunale e del funzionario comunale.
6. Il contributo di frequenza a carico delle famiglie, sarà stabilito con i criteri di cui all'art.36 del presente regolamento.

ART. 22 – IL PERSONALE DEL NIDO

1. Il gruppo di lavoro del nido è composto da educatori e operatori ausiliari
2. Gli educatori svolgono il loro orario di lavoro a contatto diretto con i bambini. E' previsto un monte-ore non frontale da utilizzare per:
 - a) la riorganizzazione del servizio prima dell'inizio dell'anno educativo
 - b) per i rapporti con le famiglie – assemblee plenarie, riunioni di sezione e di gruppo, colloqui individuali, laboratori, feste.
 - c) la programmazione educativa e didattica, il piano di lavoro, la redazione della documentazione, le osservazioni e le verifiche
 - d) il coordinamento con l'ufficio comunale di competenza, le riunioni di gruppo con il coordinatore, gli incontri con le insegnanti della scuola dell'infanzia per la continuità verticale
 - e) la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento organizzato sia dall'Ente Gestore, sia dalla Zona
3. Il personale ausiliario svolge le proprie funzioni in stretta collaborazione con gli educatori nell'ambito della realizzazione del progetto educativo
4. Il rapporto educatori bambini è stabilito in conformità alle normative regionali vigenti in materia; vedi L.R.n° 32 del 26.7.2002 e R.R. n° 41/R 2013

ART. 23 – GESTIONE EDUCATIVA

1. Per motivi di economicità ed opportunità la gestione educativa del nido viene affidata, attraverso Gara ad evidenza pubblica, ad un soggetto esterno adeguatamente qualificato che fornirà il personale educativo e quello ausiliario. I rapporti saranno regolati da specifico contratto.
2. Il personale dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al R.R. n° 41/R 30 luglio 2013.
3. Al personale faranno carico tutte le competenze previste dal progetto pedagogico ed educativo sia per quanto concerne il lavoro con i bambini, gli incontri e i contatti con le famiglie, la programmazione delle attività e la verifica, sia per ciò che è relativo alla cura degli ambienti, degli strumenti e dei materiali, e a tutte le iniziative collaterali al servizio

ART. 24 – IL COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO COMUNALE

1. Il Comune di Castellina in Chianti garantisce – in accordo con il responsabile dell'Ente gestore - le funzioni di coordinamento pedagogico al fine di assicurare la qualità, la coerenza e la continuità degli interventi sul piano educativo, nonché l'omogeneità e l'efficienza sul piano organizzativo e gestionale. In questo ambito, in particolare, vengono realizzate le seguenti attività:
 - a) supervisione sul gruppo degli operatori del singolo servizio

- b) monitoraggio e valutazione del progetto pedagogico e del progetto educativo
- c) coordinamento delle iniziative di partecipazione delle famiglie
- d) aggiornamento e formazione del personale
- e) raccordo con i servizi socio-sanitari e promozione della continuità con la scuola dell'infanzia;
- f) raccordo fra le attività gestionali e le attività pedagogiche
- g) il raccordo fra servizio, Amministrazione Comunale e soggetto gestore
- h) quanto altro specificato nel disciplinare di incarico

ART. 25 – MODALITA' DI FREQUENZA

1. La frequenza dei bambini presso il nido d'infanzia Scubidù deve avere carattere di continuità. Le assenze ingiustificate che si prolunghino per periodi superiori a 20 giorni (anche non consecutivi), possono dare luogo ad allontanamento d'ufficio. Tuttavia sarà facoltà del Comitato valutare ogni singolo caso
2. In riferimento alla frequenza flessibile viene stabilito quanto segue:
 - a) la scelta dei giorni di frequenza deve essere effettuata all'atto dell'iscrizione
 - b) le richieste di aumento, diminuzione, variazione dei giorni di frequenza devono essere presentate all'ufficio competente del Comune
 - c) le richieste di aumento o di variazione dei giorni di frequenza potranno essere prese in considerazione solo in caso di disponibilità di posti nel servizio
 - d) le richieste di diminuzione dei giorni di frequenza saranno prese in considerazione solo nel caso in cui vi siano altri utenti disponibili ad usufruire del servizio del nido
 - e) eventuali giorni di assenza non possono essere recuperati con frequenza in giorni non assegnati
3. I genitori dei bambini che compiono 3 anni nel mese di Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile, dell'anno educativo in corso, hanno facoltà di scegliere una delle seguenti opzioni:
 - a) continuare la frequenza del proprio figlio nel nido d'infanzia fino al termine dell'anno educativo in corso
 - b) chiedere il passaggio alla scuola dell'infanzia

ART. 26 - RINUNCE

1. In caso di rinuncia al posto presso il nido d'infanzia, la famiglia interessata dovrà far pervenire comunicazione scritta all'Ufficio competente del Comune.
2. La rinuncia dovrà pervenire entro l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello in cui la famiglia intende interrompere la frequenza;
3. La famiglia è tenuta a pagare la quota fissa mensile fino alla data della comunicazione della rinuncia con le seguenti modalità:
 - Se la comunicazione avviene entro il 15° giorno del mese di frequenza, ai genitori viene richiesto il pagamento del 50% della quota a loro carico;
 - Se la comunicazione avviene dopo il 15° giorno del mese di frequenza, ai genitori viene richiesto l'intero pagamento della quota a loro carico;
4. In caso di rinuncia dal mese di Aprile dell'Anno educativo in corso, la famiglia sarà tenuta a pagare il 50% dell'importo della quota mensile a loro carico fino al mese di Giugno compreso.

TITOLO VI AMMISSIONE AL SERVIZIO

ART. 27 - REQUISITI

1. Per venire ammessi al nido d'infanzia Scubidù i bambini devono essere residenti nel territorio comunale e aver compiuto il 12° mese di età alla data del 31 agosto di ogni anno
2. Al momento del bando di iscrizione può comunque essere richiesta l'ammissione di bambini che compiano 12 mesi successivamente alla data del 31 agosto e comunque non oltre il 31

dicembre. L'ammissione sarà valutata dal Comitato compatibilmente con i posti disponibili non assegnati e non potrà avvenire prima del compimento del 12° mese

3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di accogliere domande di bambini non residenti. L'ammissione dei non residenti è subordinata ai posti disponibili non assegnati e non assegnabili durante l'anno ai residenti, fermo restando i criteri del compimento dei 12 mesi di cui al comma 1 e di quelli espressi al comma 2 del presente articolo
4. L'ammissione al nido per i non residenti è inoltre subordinata alla sottoscrizione di idonea convenzione da stipularsi con i rispettivi Comuni di residenza dei bambini, che disciplini la corresponsione delle quote a carico dell'Ente di provenienza
5. Nei casi in cui il Comune di provenienza del bambino non adotti la convenzione di cui al comma 4, il bambino può comunque essere ammesso ma l'intero costo per la frequenza al nido sarà a totale carico della famiglia

ART. 28- DOMANDE DI AMMISSIONE AL SERVIZIO

1. Le domande di ammissione al servizio si ricevono presso l'Ufficio protocollo secondo i calendari stabiliti di volta in volta dall'Amministrazione Comunale, rese note attraverso l'apposito bando, presentate utilizzando il modello fornito dall'Ufficio Comunale di competenza
2. Ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990, il procedimento amministrativo conseguente alle istanze di cui sopra, si dovrà concludere entro 60 giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione delle domande di ammissione al servizio
3. L'istruttoria delle domande di ammissione sarà curata dal Coordinatore Pedagogico e dal Responsabile del Servizio competente e poi sottoposta al parere del Comitato al fine di formulare la graduatoria definitiva

ART. 29 – INSERIMENTO/AMBIENTAMENTO DEI BAMBINI AL NIDO

1. Per ogni bambino, prima dell'inizio delle frequenze al nido d'infanzia, dovrà essere presentato un certificato medico, rilasciato dal pediatra di famiglia, attestante il non impedimento alla frequenza di comunità per motivi di salute e certificazione attestante le avvenute vaccinazioni.
2. Gli inserimenti dei bambini al servizio stabiliti in riferimento alla Graduatoria di Priorità formulata entro il mese di giugno, iniziano nel mese di Settembre e possono esaurirsi anche i mesi successivi.
3. La data di inizio di ogni ambientamento viene stabilita dal personale del nido in accordo con il Coordinatore Pedagogico e nel rispetto della Graduatoria di Priorità. Ogni richiesta di variazione presentata dai genitori viene discussa e approvata durante l'assemblea che il personale del nido è tenuto ad organizzare prima dell'apertura del servizio (di norma nel mese di luglio)
4. L'ambientamento dei bambini viene effettuato, di norma, a piccoli gruppi
5. Durante il periodo di ambientamento, è opportuna la presenza di uno dei genitori per agevolare il bambino nella conoscenza del nuovo ambiente e del personale del servizio
6. Per gravi e comprovati problemi di salute del bambino, l'ambientamento potrà essere rimandato per un massimo di un mese eventualmente prorogabile, sentito il parere del Comitato; nel caso che venga decisa un'ulteriore proroga il genitore è tenuto a versare la quota fissa di contribuzione
7. In ogni caso gli inserimenti al nido non potranno avvenire, di norma, oltre il 30 Aprile salvo eccezioni da stabilirsi di volta in volta dal Comitato

ART. 30 – LA QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEI GENITORI DURANTE L'AMBIENTAMENTO

1. La quota di contribuzione a carico delle famiglie durante il periodo di ambientamento sarà così dovuta:
 - Per l'intero ammontare della cifra quando l'ambientamento viene effettuato entro il 15° giorno del mese
 - Per il 50% dell'ammontare della cifra quando l'ambientamento viene effettuato dal 16° giorno del mese

ART. 31 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. La domanda di iscrizione al nido comporta l'accettazione integrale del presente Regolamento da parte dei genitori o da chi ha la patria potestà sul bambino
2. Copia del Regolamento viene consegnata ai genitori all'atto dell'iscrizione

TITOLO VII LA GRADUATORIA DI PRIORITA'

ART. 32 - CRITERI E PUNTEGGIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA DI PRIORITA'

1. La Graduatoria di Priorità viene formulata in base ai seguenti criteri:

1.1 PRIORITÀ SENZA PUNTEGGIO

- a) ammissione dei bambini già frequentanti nel precedente anno educativo
- b) inserimento di bambini diversamente abili o portatori di handicap, così come previsto dal punto 1° art. 12 L. 104/92
- c) situazioni gravi che necessitano di immediato allontanamento dalla famiglia
- d) esistenza di problemi socio –familiari

CRITERIO	PUNTI
Per ogni genitore che lavori a tempo pieno (si considera tempo parziale il lavoro non superiore alle 20 ore settimanali)	10
Per ogni genitore che lavori part-time	5
Per ogni genitore con lavoro saltuario (a seconda dell'impegno lavorativo)	4
Per ogni genitore portatore di handicap grave o con invalidità da non renderlo autosufficiente	20
Per famiglie monoparentali	20
Per la presenza di altri familiari coabitanti diversi dai figli, portatori di handicap Gravi o con invalidità da non renderli autosufficienti	5
Per ogni altro figlio fino a 10 anni di età o per gravidanza in corso	3
Per altro figlio portatore di handicap grave o con invalidità da non renderlo Autosufficiente	7
Per la fascia di reddito fino a € 9.000,00	3
Per la fascia di reddito fino a € 15.000,00	1
Per abitazione in affitto	1
Per bambini presenti nella graduatoria dell'anno precedente e non inseriti (per i quali sia stata confermata la richiesta)	3

1.2 CRITERI CON PUNTEGGIO

1.2.2. Parità di punteggio: condizioni particolari che, valutate nell'ordine che segue, consentiranno di determinare la priorità:

- a) orario di lavoro dei genitori
- b) età del bambino
- c) frequenza maggiore a partire dai 5 giorni la settimana

1.2.3. Le condizioni di handicap, invalidità o legate a problemi psicofisici o socio-familiari dovranno essere debitamente documentate e certificate dai servizi sociali competenti.

ART. 33 – PUBBLICIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA DI PRIORITA'

1. La Graduatoria di priorità viene resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio e presso il Servizio. Ha validità per l'intero anno educativo

2. Successivamente all'approvazione della graduatoria, l'Amministrazione Comunale è tenuta ad avvertire le famiglie tramite avviso postale che contiene:

- a) l'informazione sul posto occupato nella graduatoria dal bambino
- b) l'ammissione del bambino al servizio o la collocazione del bambino nella lista di attesa
- c) la dichiarazione di conferma di accettazione del posto al nido, per gli ammessi, che le famiglie dovranno restituire firmata all'Ufficio competente entro 5 giorni dalla data di ricevimento

ART. 34 – ASSEGNAZIONE/RINUNCIA DEI POSTI

1. I posti al nido vengono assegnati secondo l'ordine della Graduatoria di Priorità determinato nel rispetto dei criteri di cui all'art. 32 del presente regolamento
2. In caso di rinuncia o di allontanamento stabilito dall'Ufficio, la sostituzione avverrà automaticamente secondo l'ordine della graduatoria fino alla totale copertura dei posti disponibili

TITOLO VIII CONTRIBUTO DI FREQUENZA

ART. 35 – QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DELLE FAMIGLIE

1. Il nido d'infanzia è riconosciuto fra i servizi a domanda individuale per cui le famiglie sono tenute per legge a concorrere al costo con un contributo mensile stabilito dalla Giunta Comunale in base ai criteri fissati con deliberazione del Consiglio Comunale.

2. La somma che le famiglie devono corrispondere è suddivisa in due parti:

- a) una quota fissa che deve essere corrisposta mensilmente anche in caso di assenza del bambino per malattia o altro;
- b) una quota corrispondente all'importo del buono mensa che deve essere corrisposta in base alle presenze del bambino al momento del pasto;
- c) la quota fissa di contribuzione può essere ridotta del 50% in caso di ricovero ospedaliero seguito da certificato medico del pediatra curante che attesti la necessità di assenza del bambino dal nido per un periodo superiore ai 15 gg.

La riduzione prevista per il ricovero e normata alla precedente lettera c) verrà applicata a partire dalla data del ricovero calcolata come segue:

- In caso di ricovero dal 1° al 15° gg del mese, verrà applicata la riduzione sulla quota del mese corrente;
 - In caso di ricovero dal 16° al 31° gg del mese, non verrà applicata la riduzione sul mese corrente ma su quello successivo considerando la certificazione medica del pediatra;
- d) In caso di iscrizione contemporanea al nido di fratelli o gemelli, saranno applicati i seguenti criteri per determinare il contributo mensile a carico delle famiglie:
 - Per il 1° fratello la quota è dovuta per intero
 - Per il 2° e successivi, verrà applicata una riduzione del 40% sulla quota fissa individuale da corrispondere all'Amministrazione
 - d) In caso di particolare disagio economico/sociale della famiglia, segnalato dal Servizio Sociale, potrà essere concesso l'esonero totale o parziale secondo quanto stabilito nel Regolamento ISEE
 - e) In caso di mancato pagamento è previsto l'allontanamento d'ufficio

ART. 36 - PAGAMENTO DELLA QUOTA

1. Il pagamento della quota fissa dovrà essere effettuato entro il giorno 15 di ogni mese
2. Il pagamento dei buoni mensa verrà effettuato al ritiro di ogni blocchetto

TITOLO IX PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

ART. 37 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

1. L'Assemblea dei genitori: Il personale del Nido durante l'anno educativo ne organizza almeno 2 per discutere:

- a) i temi generali propri dell'organizzazione e del funzionamento del servizio
- b) il processo di realizzazione della programmazione e delle attività didattiche
- c) gli aspetti dello sviluppo dei bambini
- d) l'organizzazione di forme di partecipazione dei genitori alla vita del nido
- e) ogni altro argomento, ritenuto importante per il buon funzionamento del nido, messo alla discussione dai genitori, dal personale del servizio, dal Coordinatore pedagogico, dall'Amministrazione Comunale

2. I colloqui individuali: di norma, vengono effettuati prima dell'ambientamento, durante il mese di gennaio e quello di giugno di ogni anno educativo con gli obiettivi di:
 - a) favorire la conoscenza reciproca fra genitori e educatori
 - b) scambiarsi notizie sullo sviluppo e la crescita del bambino
 - c) creare percorsi di co-educazione
3. I colloqui individuali possono, altresì, essere svolti ogni qualvolta ne sia ravvisata la necessità sia da parte degli educatori che dei genitori
4. I laboratori: vengono organizzati due volte all'anno con gli obiettivi di:
 - a) creare spazi di conoscenza informali fra genitori e educatori
 - b) sviluppare la cultura dell'infanzia
 - c) dare la possibilità ai genitori di realizzare delle attività per i bambini attraverso la loro partecipazione attiva
5. Le feste: vengono di norma organizzate prima delle vacanze natalizie e alla fine dell'anno educativo come momenti socializzanti e di condivisione ludica fra adulti e bambini
6. "I genitori a pranzo": a turno durante il mese di Maggio i genitori vengono invitati a pranzo al nido con gli scopi di:
 - a) far assaggiare il cibo
 - b) dare la possibilità ai genitori di osservare direttamente l'autonomia acquisita dai bambini durante questa routine
 - c) creare occasioni di conoscenza dei figli al di fuori della famiglia
 - d) partecipare direttamente ad una routine del nido
7. "I nonni al nido": vengono invitati durante il mese di giugno a trascorre una mattina con i bambini. Lo scopo è quello di creare occasioni di conoscenza del servizio ma anche della qualità del tempo che i bambini vi trascorrono

TITOLO X INSERIMENTO DI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI

ART. 38 - SOSTEGNO

1. Per i bambini diversamente abili o portatori di Handicap è previsto il sostegno, su proposta dell'equipe multiprofessionale del Distretto ASL e sulla base di un programma di intervento e di attività concordate con il personale del Nido e il coordinatore pedagogico. Ciò comporta la stesura di un P.E.I. (Piano Educativo Individuale) che seguirà il bambino nel suo iter e che verrà rinnovato ad ogni anno educativo.
2. L'Amministrazione Comunale in accordo con l'equipe multiprofessionale del Distretto ASL e sulla base di un programma di intervento dà facoltà ai bambini diversamente abili o portatori di handicap di prolungare la permanenza al nido oltre il 3° anno di età per un massimo di due anni.

ART. 39 - VIGILANZA SANITARIA

1. La vigilanza sanitaria e/o gli interventi preventivi igienico – sanitari e riabilitativi sono assicurati dalle attività delle strutture della ASL secondo modalità previste dal DPR 1518/67. Il programma annuale d'intervento viene definito dal Sindaco, d'intesa con gli organi dell'Amministrazione Comunale preposti e con le strutture di riferimento della ASL.
2. Tutto il personale del Nido addetto all'assistenza diretta sarà sottoposto alle verifiche sanitarie periodiche previste dalla legge.
3. Gli operatori del Nido che somministrano alimenti ai bambini sono tenuti ad essere in possesso del libretto di idoneità sanitaria ai sensi dell'art. 14 L. 283/62.

TITOLO XI NORME FINALI

ART. 40 – DECORRENZA E ABROGAZIONI

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni comunali in materia

ART. 41 – NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.